

## 1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2005 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO** coloro che nel 2004 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- . • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- . • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- . • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- . • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- . • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- . • i condomini;
- . • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- . • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- . • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- . • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- . • le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- . • i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- . • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- . • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- . • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- . • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

**ATTENZIONE** Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del DPR n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, INPDAP, IPOST e all'INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale". Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare

## Istruzioni per la compilazione Modello 770/2005 – SEMPLIFICATO

re, devono presentare il Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993. Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2004 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996). Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.